

Regolamento comunale per il sostegno finanziario delle attività formative dei giovani domiciliati nel Comune di Onsernone.

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1

Scopo e Oggetto

Il presente regolamento disciplina la concessione di aiuti finanziari a sostegno delle attività formative dei propri giovani domiciliati, con lo scopo di favorire la residenza primaria e la qualità di vita nel Comune.

Art. 2

Campo di applicazione

Il Comune riconosce contributi per promuovere le seguenti attività:

- attività artistiche, culturali, formative e sportive;

Art. 3

Basi legali

Base legale del presente Regolamento è l'articolo 186 della Legge Organica comunale (LOC)

Art. 4

Richiedenti / beneficiari

Le persone domiciliate nel Comune di *Onsernone* da almeno 12 (dodici) mesi (la semplice residenza, pur se notificata, non è paragonata al domicilio).

Art. 5

Modalità di richiesta e pagamento dei contributi

1. Gli aiuti ai sensi del presente regolamento possono essere richiesti direttamente alla Cancelleria comunale, presentando i documenti giustificativi necessari comprovanti il diritto al contributo, attestando l'effettiva partecipazione e l'avvenuto pagamento delle quote o spese relative alle attività rientranti nel campo di applicazione.
2. Il versamento del sussidio avviene tramite versamento sul conto corrente indicato dal beneficiario per tutte le richieste complete formulate secondo quanto previsto al cpv. 1.
3. Le richieste sono valutate e decise dal Municipio.

Art. 6

Determinazione degli aiuti e dei sussidi

1. La somma degli aiuti concessi annualmente non può eccedere il limite stabilito nel preventivo comunale nei rispettivi conti di riferimento.
Una volta raggiunta la somma massima prevista, non verranno erogati ulteriori sussidi.
2. Gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono pertanto venir sospesi anche completamente qualora il Consiglio comunale, in determinati anni, decidesse di non prevedere nessuna somma a preventivo destinata al loro finanziamento.
3. La somma complessivamente versata non può eccedere Fr. 300.-- per persona singola e Fr. 1'000.-- per nucleo familiare (fanno stato i dati del controllo abitanti).
4. Il Municipio fissa annualmente tramite Ordinanza l'ammontare degli aiuti e dei sussidi, nei limiti fissati dal presente Regolamento.
- 5.

Art. 7

Esclusioni

Sono escluse tutte le attività promosse direttamente dal Comune o da enti che già beneficiano di un contributo comunale importante in virtù di convenzioni separate, contributo che concorre direttamente o indirettamente al contenimento dei costi a carico degli utenti.

CAPITOLO 2

Aiuti concessi

Art. 8

Attività artistiche, culturali, formative e sportive

1. Nella fascia d'età compresa tra i 9 ed i 17 anni (anno in corso meno anno di nascita), il Comune finanzia i costi di partecipazione o le quote associative per attività formative in ambito artistico, culturale e sportivo svolte presso associazioni ed enti qualificati (che dispongono di persone abilitate alla formazione).
2. L'ammontare annuo del finanziamento per ogni singola richiesta è pari al 20% del costo sostenuto e non può tuttavia eccedere i CHF 200.
3. Quale riconoscimento per l'importante ruolo educativo e sociale svolto e nel rispetto dei limiti stabiliti annualmente a preventivo, il Comune versa alle associazioni o enti qualificati che attestano la presenza tra i loro iscritti di ragazzi domiciliati nel nostro Comune e che ne fanno esplicita richiesta, un contributo da un minimo di CHF 50.-- ad un massimo di CHF 500.--. E' lasciata la facoltà discrezionale al Municipio di decidere l'importo da versare a dipendenza del numero di ragazzi attivi nelle singole associazioni, dell'importanza e delle necessità finanziarie delle associazioni stesse, da comprovare mettendo i propri bilanci a disposizione dell'amministrazione comunale.

COLONIE E ATTIVITÀ ESTIVE

Per colonie, campeggi, campi musicali, culturali o sportivi il Municipio fissa un sussidio tra Fr.50 e Fr.100 a settimana per ogni figlio che frequenta la scuola dell'obbligo. Il sussidio non può in ogni caso superare il 30% della retta di partecipazione.

Art. 9

False attestazioni

False attestazioni che portano al conseguimento fraudolento di prestazioni verranno sanzionate con multa fino a CHF 10'000.--.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con la ratifica da parte della Sezione Enti locali.

Approvato dal Municipio con la risoluzione no. 485 del 20 maggio 2019.

Approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Onsernone nella seduta del 5 luglio 2019

Approvato dalla Sezione Enti Locali con risoluzione no. 176-RE-15226 dell'8 ottobre 2019

IL MUNICIPIO